



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 290 del 21 Maggio 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (componente), assistito dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 23 aprile 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

In ordine ai seguenti deferimenti:

- 1) prot. n. **23626/629 pfi 24-25/PM/rm del 01/04/2025** - che qui si intende integralmente riportato - con cui il Procuratore Federale Interregionale ha deferito la **sig.ra Simona Lomartire e la società A.S.D. Grottaglie Calcio**, a seguito dell'istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 629 pfi 24 - 25, avente ad oggetto: *"mancato adempimento da parte della A.S.D. Grottaglie Calcio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce, all'obbligo di corrispondere agli allenatori sigg.ri Simone Carrozzo e Fabio Nicoli - nonché al calciatore Diadji Kandji - le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D., per rispondere:*

- la sig.ra **Simona Lomartire**, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD Grottaglie Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, all'allenatore sig. Simone Carrozzo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.21 del 14.6.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 28.1.2025, all'allenatore sig. Fabio Nicoli la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.35 del 15.7.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 16.7.2024 ed al calciatore Diadji Kandji la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 56/2024 del 25.11.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 5.12.2024;

- la società **ASD Grottaglie Calcio**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Simona Lomartire, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

2) prot. n. **23822/830 pfi 24-25 /PM/mf del 2/04/2025** - che qui si intende integralmente riportato - con cui il medesimo Procuratore Federale Interregionale ha deferito i già citati **sig.ra Simona Lomartire e società A.S.D. Grottaglie Calcio**, a seguito dell'istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 830 pfi 24 – 25, avente ad oggetto: *“mancato adempimento da parte della ASD Grottaglie Calcio all’obbligo di corrispondere al sig. Loris Formuso la somma accertata dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con lodo n. 114/2024-2025 del 21.1.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia”*., per rispondere:

- la sig.ra **Simona Lomartire**, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD Grottaglie Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94^{ter}, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere la stessa corrisposto al calciatore sig. Loris Formuso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 114/2024-25 del 21.1.2025, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 23.1.2025;

- la società **ASD Grottaglie Calcio**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Simona Lomartire, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza fissata in data 23/04/2025, il Collegio ha disposto preliminarmente la riunione del deferimento prot. n. **23626/629 pfi24-25/PM/rm dell'1/04/2025** con quello prot. n. **23822/830 pfi 24-25 /PM/mf del 2/04/2025**, per evidente identità oggettiva e soggettiva. Nessuno è comparso per le parti deferite, né risultano pervenute memorie o istanze difensive. È comparso in udienza il rappresentante della Procura Federale Interregionale, avv. Francesco Ronchi il quale, all'esito della propria requisitoria, concludeva per l'accoglimento dei deferimenti su richiamati, chiedendo:

in relazione al deferimento n. **23626/629pfi24-25/PM**

- **per la sig.ra Simona Lomartire**: l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 8;
- **per la società A.S.D. Grottaglie Calcio** l'applicazione della sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024 – 2025 e l'ammenda di € 800,00;

in relazione al deferimento n. **23822/830 pfi 24-25 /PM**

- **per la sig.ra Simona Lomartire**: l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6;
- **per la società A.S.D. Grottaglie Calcio** l'applicazione della sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024 – 2025 e l'ammenda di € 600,00;

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che il quadro probatorio e le relative risultanze documentali configurino inequivocabilmente la responsabilità della sig.ra Simona Lomartire e della società A.S.D. Grottaglie Calcio, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di accusa della Procura Federale Interregionale.

Il tutto, come risulta dall'acquisizione degli atti provenienti dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., ritualmente notificati - a mezzo posta elettronica certificata - alla società in questione di cui, alla data degli eventi, la sig.ra Simona Lomartire era il Presidente, dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, come in dettaglio di seguito indicato:

- lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.21 del 14.6.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 28.1.2025, relativo al pagamento dell'allenatore sig. Simone Carrozzo;
- lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.35 del 15.7.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 16.7.2024, relativo al pagamento dell'allenatore sig. Fabio Nicoli;
- lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 56/2024 del 25.11.2024, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 5.12.2024, relativo al pagamento del calciatore Diadji Kandji;
- lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 114/2024-2025 del 21.1.2025, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec del 23.1.2025, relativo al pagamento in favore del calciatore Loris Formuso.

Detto quadro probatorio, a carico della sig.ra Lomartire e della società da lei rappresentata, appare incontestabile - oltre che incontestato – preso atto che la medesima sig.ra Lomartire non ha neanche inteso comparire in udienza o produrre memorie difensive né in proprio, né quale presidente della A.S.D. Grottaglie Calcio.

È, pertanto, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, per le contestazioni loro ascritte, ritenute coerenti con il quadro sanzionatorio previsto dagli artt. 4 e 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale, tuttavia, ritiene che l'assenza di precedenti disciplinari analoghi e, dunque, l'assenza di recidiva, consenta una attenuazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale Interregionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall'art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando

DELIBERA:

- 1) di comminare alla società A.S.D. Grottaglie Calcio la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 - e l'ammenda di € 900,00;
- 2) di comminare al tesserato Simona Lomartire l'inibizione per mesi 9.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Maggio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 21/5/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci